



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 32 (Protocollo)

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) e' sostituito dal seguente: "1 La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa." 2 I termini "Stato membro" di cui al paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) sono sostituiti da "Parte".

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-32>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it